



Deliberazione della Giunta comunale

N. 307 del 11.10.2011

AFFIDAMENTO ALLA S.S.D. PRO SESTO S.R.L. DELLA CONCESSIONE IN USO E IN GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO "BREDAS - PARCO NORD MILANO".

VERBALE

Il 11 ottobre 2011 alle ore 10:00 nel palazzo comunale di Sesto San Giovanni, convocata la Giunta comunale, sono intervenuti i Signori:

N. progressivo	Cognome e Nome	Qualifica	Presenze
1	Oldrini Giorgio	Sindaco	SI
2	Morabito Demetrio	Vicesindaco	NO
3	Amato Vincenzo	Assessore	SI
4	Brambilla Ersilia	Assessore	SI
5	Chittò Monica	Assessore	SI
6	Pozzi Alessandro	Assessore	SI
7	Teormino Lucia	Assessore	SI
8	Urro Giovanni	Assessore	SI
9	Zucchi Claudio	Assessore	SI

Partecipa il Vice Segretario generale Massimo Piamonte.

Assume la presidenza il Sindaco, Giorgio Oldrini, che riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

E' assente per questa deliberazione l'Ass. Teormino.

AFFIDAMENTO ALLA S.S.D. PRO SESTO S.R.L. DELLA CONCESSIONE IN USO E IN GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO "BREDAS – PARCO NORD MILANO".

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata relazione del Servizio Sport in data 6 ottobre 2011, che si intende fare parte integrante del presente atto;
- Visti i pareri espressi a norma dell'art. 49 comma 1° del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da foglio allegato;
- Richiamato l'art. 134 – 4° comma del D. Lgs. n. 267/00;
- Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

DELIBERA

- 1) di autorizzare la concessione in gestione dello stadio Breda alla S.S.D. PRO SESTO S.R.L. fino al 30 giugno 2017 – termine conforme al 31 dicembre 2017, scadenza del diritto di superficie concesso dal Consorzio Parco Nord al Comune di Sesto San Giovanni – secondo lo schema di convenzione in atti, costituito in n° 13 articoli e n° 10 pagine;
- 2) di autorizzare, il Direttore di Settore Cultura, politiche giovanili e sport a svolgere, con il supporto degli altri Direttori competenti, tutti gli attuativi della presente deliberazione;
- 3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 4° comma del D. Lgs. n. 267/00.

RELAZIONE

Il Comune di Sesto San Giovanni è concessionario, in forza di atto a rogito notaio d.ssa Giovanna Bellini 12 aprile 1991 repertorio n. 37789 racc. n. 1989, del complesso di campi sportivi per il gioco del calcio, denominato campi "Stadio Breda – Parco Nord Milano". Il diritto di superficie concesso dal Consorzio Parco Nord al Comune di Sesto San Giovanni è stato costituito – come disciplinato dall'art. 1 del rogito citato – per la durata di anni trenta decorrenti dal 1° gennaio 1988 (doc. allegato).

In relazione a tale diritto di superficie costituito a proprio favore con il rogito notarile del notaio d.ssa Giovanna Bellini 12 aprile 1991 repertorio n. 37789 racc. n. 1989, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29 marzo 1993, il Comune concedeva la gestione e l'uso esclusivo dello Stadio Breda fino al 31 dicembre 2007, al che, in vista della scadenza, nella seduta del 4 dicembre 2007 la Giunta Comunale approvava la relazione del Servizio Politiche Giovanili e Sport nella quale si prospettava l'affidamento diretto della gestione dello Stadio alla società di calcio professionistico della Città, sulla base del presupposto che la finalità di utilizzo della

struttura non potesse essere altrimenti perseguita se non per l'utilizzo dell'A.C. Pro Sesto in quanto unico fattore di attrazione e valorizzazione della stessa.

In attuazione dell'indirizzo detto dell'Amministrazione Comunale, con atto dirigenziale Z n. 174 del 21 dicembre 2007 veniva disposta la proroga della convenzione già in essere fino al 30 giugno 2008 e successivamente, come da deliberazione di Giunta Comunale n. 217 dell'08 luglio 2008 e come da determinazione dirigenziale Z n. 44 del 9 luglio 2008, si prorogava il rapporto contrattuale fino al 30 giugno 2009. Successivamente, con deliberazione n. 232 del 15 luglio 2009, la Giunta Comunale approvava gli indirizzi per la stagione sportiva 2009 / 2010, in attuazione dei quali in data 22 gennaio 2010 veniva stipulata la convenzione per la concessione in gestione dello Stadio Breda all'A.C. Pro Sesto S.r.l. fino al 30 giugno 2010.

Nel corso di quell'ultima concessione in gestione, con sentenza n. 75 / 2010 il Tribunale di Monza dichiarava il fallimento della A.C. Pro Sesto S.r.l., in esito al quale venivano ordinati dallo stesso Tribunale tre successivi tentativi di vendita dell'azienda della società fallita, di cui l'ultimo avente quale termine di scadenza per il deposito delle offerte il 20 luglio 2010, alle ore 12,00. Tutti i tentativi così esperiti non avevano esito e, pertanto, non era possibile trasferire ad un soggetto subentrante i cosiddetti "debiti sportivi" della fallita.

Era quindi istituita l'associazione sportiva dilettantistica A.S.D. Nuova Pro Sesto con sede in via G. Cantore n. 145 – 20099 Sesto San Giovanni, che per la stagione sportiva 2010 / 2011 otteneva dalla F.I.G.C. il riconoscimento che la propria prima squadra si iscrivesse al campionato regionale di Promozione – girone C, con inizio per la stessa Nuova Pro Sesto dal 19 settembre 2010 e conclusione, salvo ulteriori gare eliminatorie, il 23 aprile 2011. A tale soggetto, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 335 del 28 settembre 2010, avente ad oggetto "Indirizzi per la concessione in gestione dello Stadio Breda nella stagione sportiva 2010 / 2011" è stata appunto concessa la gestione dello Stadio come da contratto stipulato in data 7 ottobre 2010, acquisito al Registro Scritture Private n. 6393, Registrato all'Agenzia delle Entrate di Monza il 22 novembre 2010, al n° 13090 – serie 3^A – e avente durata fino al 30 giugno 2010.

Tale soggetto al termine della stagione sportiva 2010 / 2011, vincendo il campionato di appartenenza, ha acquisito il diritto a disputare nella stagione sportiva 2011 / 2012 la categoria Eccellenza, con partite da disputarsi presso il campo centrale "A" dello Stadio Breda, come da richiesta di iscrizione presentata dalla stessa società e sottoscritta per accettazione dall'ufficio sportivo ai fini della presentazione della stessa entro il termine di scadenza dell'11 luglio 2011 stabilito dal Comunicato ufficiale n. 1 del 4 luglio 2011 della F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Lombardia.

Con atto del 21 dicembre 2010, in Monza, avanti al Notaio Avv. Carlo Conti, n° 21278 di repertorio, n° 14538 di raccolta, registrato a Monza il 30 dicembre 2010 al n° 18433 – 1T, è stata deliberata la trasformazione in conformità alla disciplina della legge n° 289/2002 come modificata dalla legge n° 128/2004, della associazione sportiva dilettantistica "A.S.D. NUOVA PRO SESTO" dalla forma di Associazione non riconosciuta a quella di "Società a Responsabilità Limitata" cambiando così la denominazione in "Società Sportiva Dilettantistica Nuova Pro Sesto a Responsabilità Limitata" ed in forma abbreviata "S.S.D. NUOVA PRO SESTO S.R.L.", come da documentazione acquisita al prot. gen. n° 76158 del 22 settembre 2011. Con tale atto è stato approvato l'Allegato "B", lo Statuto che all'art. 2 "Oggetto sociale" indica: "La società ha per oggetto, senza perseguimento di finalità lucrative di sorta, e quindi con espresso divieto di distribuzione di utili o di beni ai soci sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, anche in sede di scioglimento e successiva liquidazione, l'esercizio e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, la formazione e la preparazione di squadre nella disciplina sportiva calcistica, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento della medesima attività sportiva, con l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dal C.O.N.I. e della Federazione Italiana Gioco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti". Al fine di raggiungere tale oggetto sociale, la società potrà, altresì, occuparsi della promozione e dell'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività legata agli sport sopra indicati per puro spirito formativo, ricreativo ed amatoriale; nonché della gestione di (...)di centri sportivi dedicati alle attività";

Con successivo atto del 17 giugno 2011, in Monza, avanti al Notaio Avv. Carlo Conti, n° 22074 di repertorio, n° 15129 di raccolta, registrato a Monza il 22 giugno 2011 al n° 8995 – 1T, è stata deliberata la modificazione della denominazione della società da "Società Sportiva Dilettantistica Nuova Pro Sesto a Responsabilità Limitata" ed in forma abbreviata "S.S.D. NUOVA PRO SESTO S.R.L.", a "Società Sportiva Dilettantistica Pro Sesto a Responsabilità Limitata" ed in forma abbreviata "S.S.D. PRO SESTO S.R.L." – come da documentazione anch'essa acquisita al

prot. gen. n° 76158 del 22 settembre 2011 – nonché il trasferimento della sede sociale da Via General Cantore n° 145 a Via XX Settembre n° 162 sempre in Sesto San Giovanni.

Richiamate le vicende soggettive della compagine societaria, sotto il profilo oggettivo, lo Stadio Breda è un bene pubblico che può essere posto utilmente ed efficacemente al soddisfacimento di un pubblico interesse – quindi nel novero dei beni del patrimonio indisponibile dell'Ente nell'accezione dell'art. 826 c.c. – solo se destinato a svolgere manifestazioni sportive ad ampia partecipazione di pubblico, il che lo rende strettamente connesso agli incontri di calcio disputati dalla Concessionaria, società che nella stagione sportiva 2011 / 2012 esprime infatti la 1^a squadra cittadina per categoria di iscrizione a campionato della F.I.G.C.

L'utilizzo dello Stadio da parte della Concessionaria, nelle più recenti e odierne vicende sportive, ma anche nella radicata tradizione sportiva cittadina, ha rappresentato e continua ad essere l'unico concreto e reale fattore di attrazione e valorizzazione del bene, ponendosi un tale collegamento tra lo stesso e la società sportiva. In effetti, la stessa Giustizia Amministrativa ha motivato la decisione di respingere il ricorso presentato per l'annullamento della deliberazione di affidamento diretto di uno Stadio cittadino alle principali società sportive di calcio della stessa Città, le cui squadre utilizzano comunemente il medesimo impianto per lo svolgimento della relativa attività agonistica, in quanto tale bene pubblico si caratterizza proprio per il fatto di poter essere utilizzato ai fini dello svolgimento delle manifestazioni sportive ad ampia partecipazione di pubblico, connesse esclusivamente agli incontri di calcio giocati dalle squadre appartenenti alle stesse società sportive. In buona sintesi la G.A. ha valutato che la Pubblica Amministrazione competente può ritenere con ragionevolezza che l'interesse pubblico sia maggiormente soddisfatto qualora lo Stadio sia utilizzato dalla squadra che maggiormente attira l'attenzione della popolazione locale e che pertanto ne valorizza al meglio la destinazione d'uso.

Del resto, nello spirito e negli obiettivi sportivi degli appartenenti, fondatori e associati, la Concessionaria – sin dalla denominazione così come modificata con ultimo atto citato del 17 giugno 2011 – intende essere la prosecuzione degli alti valori sportivi che hanno caratterizzato la Città di Sesto San Giovanni, con la presenza sul territorio di un soggetto sportivo esistente dal 1913 al 2010 e che, in alcune fasi non brevi della propria storia, ha fatto parte del patrimonio calcistico nazionale, con formazioni che hanno militato fino alla serie B, a livello di prima squadra, e con formazioni che hanno vinto campionati nazionali, a livello di serie giovanili.

In relazione a quanto scritto e posto che il Comune ha da anni assunto quale costante indirizzo sulla gestione degli impianti sportivi il ricorso a soggetti esterni all'Ente, non si prospetta di procedere altrimenti che con l'affidamento della gestione e dell'utilizzo dello Stadio in via diretta alla Concessionaria in qualità di soggetto portatore degli interessi dei cittadini utenti ad essa associati.

Per tutto quanto scritto, l'affidamento della gestione dello Stadio Breda alla "S.S.D. PRO SESTO S.R.L." dalla stagione sportiva 2011 / 2012 rappresenta, al contempo, il doveroso supporto alla prosecuzione e al rilancio dei valori sportivi che hanno caratterizzato la Città di Sesto San Giovanni a livello nazionale e la massima valorizzazione possibile nel contesto di riferimento dell'interesse pubblico al miglior utilizzo del bene.

Per quanto riguarda l'esercizio del bene nella stagione sportiva 2010 / 2011 trascorsa, in forza del contratto Reg. scritture private n. 6393 del 07/10/2010, si dà atto che in relazione agli obblighi di cui ai seguenti :

art. 2 – Oneri della Concessionaria, comma 2 : la Concessionaria si è assunta le spese della gestione, laddove – per la fornitura del gas tuttora in condivisione con il confinante Tennis Club e pertanto la sola tuttora intestata al Comune – ha rimborsato al Comune le spese relative al periodo da ottobre 2010 a marzo 2011 come accertato con ordine di riscossione n° 7721 del 9 agosto 2011 (doc. allegato);

art. 3 – Utilizzi dello Stadio e delle Strutture sportive : la Concessionaria ha destinato l'utilizzo del campo principale agli usi disciplinati, in particolare ha adempiuto l'obbligo di ospitalità nei confronti dell'A.S.D. Città di Sesto per le partite casalinghe della stessa compagine;

art. 5 – Canone : la Concessionaria ha corrisposto il canone di euro 3.000,00 come accertato con ordine di riscossione n° 5873 del 27 giugno 2011 (doc. allegato);

art. 7 – Monitoraggio : la Concessionaria, in allegato alla comunicazione al p.g. 76158 del 22 settembre 2011, ha presentato l'elencazione dei costi e ricavi sostenuti per l'esercizio della gestione dello Stadio Breda dai quali si evince un disavanzo di euro 1.482,38 (doc. allegato) e ha quindi presentato al p.g. n. 78199 del 29 settembre 2011 la relazione gestionale sportiva relativa all'anno 2010 / 2011 (doc. allegato).

Tutto ciò premesso e ritenuto che sussistano i presupposti per la concessione da parte del Comune di Sesto San Giovanni alla "Società Sportiva Dilettantistica Pro Sesto a Responsabilità Limitata" ed in forma abbreviata "S.S.D. PRO SESTO S.R.L.", si propone:

- 1) di autorizzare la concessione in gestione dello stadio Breda alla S.S.D. PRO SESTO S.R.L. fino al 30 giugno 2017 – termine conforme al 31 dicembre 2017, scadenza del diritto di superficie concesso dal Consorzio Parco Nord al Comune di Sesto San Giovanni – secondo lo schema di convenzione in atti, costituito in n° 13 articoli e n° 10 pagine,
- 2) di autorizzare, il Direttore di Settore Cultura, politiche giovanili e sport a svolgere, con il supporto degli altri Direttori competenti, tutti gli attuativi della presente deliberazione;
- 3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Sesto San Giovanni, 6 ottobre 2011

Il Funzionario
Massimo Martini

Il Direttore
Daniela Fabbri



**AFFIDAMENTO ALLA S.S.D. PRO SESTO S.R.L. DELLA CONCESSIONE IN USO E
IN GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO "BREDÀ – PARCO NORD MILANO".**

L'anno duemilaundici, addì, _____ del mese di _____, in Sesto San Giovanni, e nella sede Municipale,

tra

il **COMUNE di SESTO SAN GIOVANNI**, per cui agisce, esclusivamente nella sua qualità di Direttore del Settore Cultura, Politiche Giovanili, Sport, Dott.ssa Daniela Fabbri, residente, per quanto attiene il presente atto, presso la sede del Comune;

e

la **società sportiva S.S.D. PRO SESTO S.R.L.** con sede in _____
-- , C.F. _____, per la quale agisce esclusivamente
nella sua qualità di Rappresentante legale il Presidente _____;
_____;

Le parti premettono:

Il Comune di Sesto San Giovanni è concessionario, in forza di atto a rogito notaio d.ssa Giovanna Bellini 12 aprile 1991 repertorio n. 37789 racc. n. 1989, del complesso di campi sportivi per il gioco del calcio, denominato campi "Stadio Breda – Parco Nord Milano".

Con determinazione dirigenziale K1 n. _____ del _____ assunta in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____, è stato approvato l'affidamento della concessione in uso e in gestione del complesso sportivo "Stadio Breda – Parco Nord Milano", qui di seguito lo "Stadio", alla **S.S.D. PRO SESTO S.R.L.**, fino al _____.

Il presente affidamento di concessione consegue alle motivazioni che sono qui di seguito in richiamo:

- In relazione al diritto di superficie costituito a proprio favore con il rogito notarile del notaio d.ssa Giovanna Bellini 12 aprile 1991 repertorio n. 37789 racc. n. 1989, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29 marzo 1993, il Comune concedeva la gestione e l'uso esclusivo dello Stadio Breda fino al 31 dicembre 2007, al che, in vista della scadenza, nella seduta del 4 dicembre 2007 la Giunta Comunale approvava la relazione del Servizio Politiche Giovanili e Sport nella quale si prospettava l'affidamento diretto della gestione dello Stadio alla società di calcio professionistico della Città, sulla base del presupposto che la finalità di utilizzo della struttura non potesse essere altrimenti perseguita se non per l'utilizzo dell'A.C. Pro Sesto in quanto unico fattore di attrazione e valorizzazione della stessa;
- Il diritto di superficie concesso dal Consorzio Parco Nord al Comune di Sesto San Giovanni è stato costituito – come disciplinato dall'art. 1 del rogito citato al paragrafo qui sopra – per la durata di anni trenta decorrenti dal 1° gennaio 1988;
- In attuazione dell'indirizzo detto dell'Amministrazione Comunale, con atto dirigenziale Z n. 174 del 21 dicembre 2007 veniva disposta la proroga della convenzione già in essere fino al 30 giugno 2008 e successivamente, come da deliberazione di Giunta Comunale n. 217 dell'08 luglio 2008 e come da

determinazione dirigenziale Z n. 44 del 9 luglio 2008, si prorogava il rapporto contrattuale fino al 30 giugno 2009. Successivamente, con deliberazione n. 232 del 15 luglio 2009, la Giunta Comunale approvava gli indirizzi per la stagione sportiva 2009 / 2010, in attuazione dei quali in data 22 gennaio 2010 veniva stipulata la convenzione per la concessione in gestione dello Stadio Breda all'A.C. Pro Sesto S.r.l. fino al 30 giugno 2010;

- Nel corso di quest'ultima concessione in gestione, con sentenza n. 75 / 2010 il Tribunale di Monza ha dichiarato il fallimento della A.C. Pro Sesto S.r.l., in esito al quale sono stati ordinati dallo stesso Tribunale tre successivi tentativi di vendita dell'azienda della società fallita, di cui l'ultimo avente quale termine di scadenza per il deposito delle offerte il 20 luglio 2010, alle ore 12.00. Tutti i tentativi così esperiti non avevano esito e, pertanto, non era possibile trasferire ad un soggetto subentrante i cosiddetti "debiti sportivi" della fallita;
- E' stata istituita l'associazione sportiva dilettantistica A.S.D. Nuova Pro Sesto con sede in via G. Cantore n. 145 – 20099 Sesto San Giovanni, che per la stagione sportiva 2010 / 2011 ha ottenuto dalla F.I.G.C. il riconoscimento che la propria prima squadra sia iscritta al campionato regionale di Promozione – girone C, con inizio per la stessa Nuova Pro Sesto dal 19 settembre 2010 e conclusione, salvo ulteriori gare eliminatorie, il 23 aprile 2011. Il soggetto al termine della stagione sportiva 2010 / 2011, vincendo il campionato di appartenenza, ha acquisito il diritto a disputare nella stagione sportiva 2011 / 2012 la categoria Eccellenza, con partite da disputarsi presso il campo centrale "A" dello Stadio Breda, come da richiesta di iscrizione presentata dalla stessa società e sottoscritta per accettazione dall'ufficio sportivo ai fini della presentazione della stessa entro il termine di scadenza dell'11 luglio 2011 stabilito dal Comunicato ufficiale n. 1 del 4 luglio 2011 della F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Lombardia;
- Con atto del 21 dicembre 2010, in Monza, avanti al Notaio Avv. Carlo Conti, n° 21278 di repertorio, n° 14538 di raccolta, registrato a Monza il 30 dicembre 2010 al n° 18433 – 1T, è stata deliberata la trasformazione in conformità alla disciplina della legge n° 289/2002 come modificata dalla legge n° 128/2004, della associazione sportiva dilettantistica "A.S.D. NUOVA PRO SESTO" dalla forma di Associazione non riconosciuta a quella di "Società a Responsabilità Limitata" cambiando così la denominazione in **"Società Sportiva Dilettantistica Nuova Pro Sesto a Responsabilità Limitata"** ed in forma abbreviata **"S.S.D. NUOVA PRO SESTO S.R.L."**, come da documentazione acquisita al prot. gen. n° 76158 del 22 settembre 2011. Con tale atto è stato approvato l'Allegato "B", lo Statuto che all'art. 2 "Oggetto sociale" indica: "La società ha per oggetto, senza perseguimento di finalità lucrative di sorta, e quindi con espresso divieto di distribuzione di utili o di beni ai soci sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, anche in sede di scioglimento e successiva liquidazione, l'esercizio e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, la formazione e la preparazione di squadre nella disciplina sportiva calcistica, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento della medesima attività sportiva, con l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dal C.O.N.I. e della Federazione Italiana Gioco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti". Al fine di raggiungere tale oggetto sociale, la società potrà, altresì, occuparsi della promozione e dell'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività legata agli sport sopra indicati per puro spirito formativo, ricreativo ed amatoriale; nonché della gestione di (...)di centri sportivi dedicati alle attività";
- Con successivo atto del 17 giugno 2011, in Monza, avanti al Notaio Avv. Carlo Conti, n° 22074 di repertorio, n° 15129 di raccolta, registrato a Monza il 22 giugno 2011 al n° 8995 – 1T, è stata deliberata la modificazione della



denominazione della società da "Società Sportiva Dilettantistica Nuova Pro Sesto a Responsabilità Limitata" ed in forma abbreviata "S.S.D. NUOVA PRO SESTO S.R.L.", a "Società Sportiva Dilettantistica Pro Sesto a Responsabilità Limitata" ed in forma abbreviata "S.S.D. PRO SESTO S.R.L." – come da documentazione anch'essa acquisita al prot. gen. n° 76158 del 22 settembre 2011 – nonché il trasferimento della sede sociale da Via General Cantore n° 145 a Via XX Settembre n° 162 sempre in Sesto San Giovanni;

- Lo Stadio Breda costituisce un bene pubblico che può essere posto utilmente ed efficacemente al soddisfacimento di un pubblico interesse – quindi nel novero dei beni del patrimonio indisponibile dell'Ente nell'accezione dell'art. 826 c.c. – solo se destinato a svolgere manifestazioni sportive ad ampia partecipazione di pubblico, il che lo rende strettamente connesso agli incontri di calcio disputati dalla Concessionaria, società che nella stagione sportiva 2011 / 2012 esprime infatti la 1^a squadra cittadina per categoria di iscrizione al campionato;
- L'utilizzo dello Stadio da parte della Concessionaria, nelle più recenti e odierne vicende sportive, ma anche nella radicata tradizione sportiva cittadina, è l'unico concreto e reale fattore di attrazione e valorizzazione del bene, ponendosi un tale collegamento tra lo stesso e la società sportiva. In effetti, la stessa Giustizia Amministrativa ha motivato la decisione di respingere il ricorso presentato per l'annullamento della deliberazione di affidamento diretto di uno Stadio cittadino alle principali società sportive di calcio della stessa Città, le cui squadre utilizzano comunemente il medesimo impianto per lo svolgimento della relativa attività agonistica, in quanto tale bene pubblico si caratterizza proprio per il fatto di poter essere utilizzato ai fini dello svolgimento delle manifestazioni sportive ad ampia partecipazione di pubblico, connesse esclusivamente agli incontri di calcio giocati dalle squadre appartenenti alle stesse società sportive. In buona sintesi la G.A. ha valutato che la Pubblica Amministrazione competente può ritenere con ragionevolezza che l'interesse pubblico sia maggiormente soddisfatto qualora lo Stadio sia utilizzato dalla squadra che maggiormente attira l'attenzione della popolazione locale e che pertanto ne valorizza al meglio la destinazione d'uso;
- Del resto, nello spirito e negli obiettivi sportivi degli appartenenti, fondatori e associati, la Concessionaria – sin dalla denominazione così come modificata con ultimo atto citato del 17 giugno 2011 – intende essere la prosecuzione degli alti valori sportivi che hanno caratterizzato la Città di Sesto San Giovanni, con la presenza sul territorio di un soggetto sportivo esistente dal 1913 al 2010 e che, in alcune fasi non brevi della propria storia, ha fatto parte del patrimonio calcistico nazionale, con formazioni che hanno militato fino alla serie B, a livello di prima squadra, e con formazioni che hanno vinto campionati nazionali, a livello di serie giovanili;
- In relazione a quanto scritto e posto che il Comune ha da anni assunto quale costante indirizzo sulla gestione degli impianti sportivi il ricorso a soggetti esterni all'Ente, non si prospetta procedere altrimenti che con l'affidamento della gestione e dell'utilizzo dello Stadio in via diretta alla Concessionaria in qualità di soggetto portatore degli interessi dei cittadini utenti ad essa associati;
- Per tutto quanto scritto, l'affidamento della gestione dello Stadio Breda alla "S.S.D. PRO SESTO S.R.L." dalla stagione sportiva 2011 / 2012 rappresenta, al contempo, il doveroso supporto alla prosecuzione e al rilancio dei valori

sportivi che hanno caratterizzato la Città di Sesto San Giovanni a livello nazionale e la massima valorizzazione possibile nel contesto di riferimento dell'interesse pubblico al miglior utilizzo del bene;

- Per quanto riguarda l'esercizio del bene nella stagione sportiva 2010 / 2011 trascorsa, in forza del contratto Reg. scritture private n. 6393 del 07/10/2010, si dà atto che in relazione agli obblighi di cui ai seguenti :
- i. art. 2 – Oneri della Concessionaria, comma 2 : la Concessionaria si è assunta le spese della gestione, laddove – per la fornitura del gas tuttora in condivisione con il confinante Tennis Club e pertanto la sola tuttora intestata al Comune – ha rimborsato al Comune le spese relative al periodo da ottobre 2010 a marzo 2011 come accertato con ordine di riscossione n° 7721 del 9 agosto 2011 (doc. allegato);
- ii. art. 3 – Utilizzi dello Stadio e delle Strutture sportive : la Concessionaria ha destinato l'utilizzo del campo principale agli usi disciplinati, in particolare ha adempiuto l'obbligo di ospitalità nei confronti dell'A.S.D. Città di Sesto per le partite casalinghe della stessa compagine;
- iii. art. 5 – Canone : la Concessionaria ha corrisposto il canone di euro 3.000,00 come accertato con ordine di riscossione n° 5873 del 27 giugno 2011 (doc. allegato);
- iv. art. 7 – Monitoraggio : la Concessionaria, in allegato alla comunicazione al p.g. 76158 del 22 settembre 2011, ha presentato l'elencazione dei costi e ricavi sostenuti per l'esercizio della gestione dello Stadio Breda dai quali si evince un disavanzo di euro 1.482,38 (doc. allegato) e ha quindi presentato al p.g. n. 78199 la relazione gestionale sportiva relativa all'anno 2010 / 2011 (doc. allegato).

Tutto ciò premesso, ritenuto che sussistano i presupposti per la concessione da parte del Comune di Sesto San Giovanni alla "Società Sportiva Dilettantistica Pro Sesto a Responsabilità Limitata" ed in forma abbreviata "S.S.D. PRO SESTO S.R.L.", qui di seguito detta "concessionaria", tra le stesse parti si conviene e si stipula quanto qui di seguito stabilito in 13 articoli.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 1 – OGGETTO, DURATA E REQUISITI

- 1.1 Il Comune affida alla concessionaria la gestione dello Stadio fino al **30 giugno 2017**, termine conforme alla scadenza di 30 anni decorrenti dal 1° gennaio 1988, e cioè fino al 31 dicembre 2017, del diritto di superficie concesso dal Consorzio Parco Nord al Comune di Sesto San Giovanni secondo l'atto notarile qui citato in premesse. Il complesso immobiliare dello Stadio oggetto della presente concessione è identificato al Piano dei Servizi del Piano di Governo del Territorio della Città di Sesto San Giovanni, all'Allegato II – nelle Schede descrittive delle attrezzature, pagg. 11 – 12 – 13 – 14 che si allegano.
- 1.2 La concessione oggetto dell'affidamento è motivata per il perseguimento delle finalità sociali e sportive della concessionaria, nonché per finalità di interesse collettivo collegate allo sviluppo delle attività sportive, di aggregazione e sociali.
- 1.3 La concessione è data ai patti e condizioni risultanti dal presente atto e da considerarsi tra loro connessi ed indiscindibili.
- 1.4 La concessionaria è altresì vincolata al rispetto dei patti e condizioni risultanti dall'atto notaio Giovanna Bellini, repertorio n. 37789 del 12 aprile 1991, che si allega, a carico del Comune verso il Consorzio Parco Nord Milano.



1.5 In relazione alla presente concessione, è previsto di procedere alla consegna dello Stadio della quale viene redatto un apposito verbale in contraddittorio tra i rappresentanti del Comune e della concessionaria.

1.6 I requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica Amministrazione, disciplinati all'art. 38 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, così detto

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, debbono essere posseduti, oltre che dal rappresentante legale della concessionaria e dagli altri amministratori dotati di poteri di rappresentanza, anche dai componenti degli organismi previsti dallo Statuto della stessa concessionaria: Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale.

1.7 Gli stessi requisiti di ordine generale debbono essere posseduti dai soggetti che partecipino con responsabilità direttive alle attività della concessionaria quali, a titolo esemplificativo: direzione amministrativa, direzione tecnica, direzione sportiva, allenatori, nonché dai rappresentanti legali e dagli amministratori delle ditte e delle società di cui la concessionaria si avvalga per l'espletamento del proprio oggetto sociale nonché dell'esercizio della presente concessione.

ART. 2 – ONERI DELLA CONCESSIONARIA

2.1 La concessione ha, in particolare, per oggetto l'uso dello Stadio per le attività agonistiche e sportive della concessionaria e di eventuali altri utilizzatori sportivi, e la gestione dello Stadio in quanto attività strumentale e necessaria all'uso dello Stadio e delle attrezzature sportive in esso presenti, compresa la manutenzione ordinaria e la conduzione dei fabbricati, delle superfici di gioco, delle aree di servizio, delle aree di pertinenza, degli impianti tecnologici di servizio al funzionamento dello Stadio.

2.2 Sono a carico della concessionaria tutte le spese per la suddetta gestione, comprese le spese per le utenze tecnologiche di ogni tipo – gas, energia elettrica, acqua, telefonia – i cui relativi contratti sono intestati alla concessionaria o, qualora non intestati per ragioni non imputabili a negligenza della concessionaria, i cui relativi costi sono rimborsati dalla stessa concessionaria al Comune a semplice richiesta del Comune stesso [clausola di precauzione in caso di ulteriori RINVII nel sezionamento impianti da parte dell'U.T. comunale].

2.3 Sono a carico della concessionaria tutti i servizi per assicurare il corretto funzionamento ed esercizio dello Stadio, oltre che per il mantenimento dello stesso in condizioni di efficienza in cui lo stesso deve essere per consentire il regolare svolgimento delle attività sportive.

2.4 Sono inoltre a carico della concessionaria tutte le spese e gli oneri necessari a garantire l'osservanza delle norme in materia di igiene, sicurezza, prevenzione.

2.5 Sono a carico della concessionaria tutte le imposte e le tasse provenienti dalla gestione stessa quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la tassa sui rifiuti solidi urbani, le imposte di pubblicità.

2.6 Sono a carico della concessionaria le opere di qualsiasi natura necessarie per la gestione efficiente e in sicurezza dello Stadio, comprese quelle che dovessero rendersi necessarie per sopravvenienti disposizioni legislative e/o regolamentari sulla materia degli stadi e/o degli impianti sportivi in genere.

- 2.7 Le opere a qualsiasi ragione programmate dalla concessionaria dovranno essere sempre sottoposte alla preventiva valutazione e autorizzazione da parte dei competenti uffici del Comune, oltre a quanto previsto al seguente art. 6.
- 2.8 Per l'esecuzione delle opere eventualmente necessarie la concessionaria agirà come stazione appaltante di lavori pubblici e pertanto dovrà espletare le procedure di gara richieste dalla vigente normativa sui contratti pubblici e le opere dovranno essere eseguite da imprese in possesso dei requisiti di cui al D.P.R. n. 34 del 25 gennaio 2000 e s.m.i.
- 2.9 La concessionaria ha piena e autonoma responsabilità in ordine alle scelte organizzative per l'esercizio della presente concessione; pertanto la stessa concessionaria, oltre ad essere penalmente, amministrativamente e civilmente responsabile a titolo esclusivo per la concessione, è anche direttamente referente delle Autorità di vigilanza e/o controllo, quali, in elenco non esaustivo: Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, Pubblica Sicurezza, Azienda Sanitaria Locale, Vigili del Fuoco, Polizia Locale.
- 2.10 Il Comune svolge visite periodiche presso lo Stadio per verificare che sia l'uso sia la gestione avvengano in conformità a quanto stabilito dalla presente concessione. Nel contempo la stessa concessionaria, al fine di facilitare le attività di monitoraggio e verifica da parte del Comune in ordine agli adempimenti di cui sopra e del presente capitolato, deve individuare e comunicare al Comune il nominativo del direttore responsabile della gestione dello Stadio, il quale direttore deve possedere idonei titoli professionali da acquisire entro e non oltre il 31 dicembre 2012; requisiti che debbono essere pertanto comunicati presentando il relativo curriculum al Comune prima dell'avvio della presente concessione.
- 2.11 Il mancato adempimento degli obblighi disciplinati dal presente articolo comporta:
- a) in caso di inosservanza di quelli connessi alla gestione – punti n° 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.9 – comporterà l'applicazione per ogni evento di una penale di euro 2.500,00.
 - b) in caso di inosservanza di quelli connessi alla manutenzione e alla conservazione in efficienza dei beni concessi – punti n° 2.1, 2.6, 2.7, 2.8 – comporterà l'applicazione per ogni evento di una penale di euro 5.000,00.
- 2.12 L'applicazione delle penali mediante escussione, anche parziale, della cauzione di garanzia di cui al seguente art. 10.2, comporterà l'obbligo per la concessionaria di ricostituire la garanzia nell'importo stabilito dallo stesso articolo entro un termine essenziale stabilito dal Comune e non superiore a 60 giorni dal ricevimento da parte della concessionaria della intimazione. Il mancato ottemperamento di tale ordine costituisce motivo per decidere la decadenza contrattuale della concessionaria.

ART. 3 – UTILIZZI DELLO STADIO E DELLE STRUTTURE SPORTIVE

- 3.1 Stabilito che tutti gli utilizzi dello Stadio e delle strutture sportive di cui al presente articolo sono comunicati all'ufficio sportivo del Comune entro il 31 ottobre di ogni anno, la concessionaria destina l'uso del campo di calcio principale a 11, in erba, per le partite casalinghe di campionato della propria 1ª squadra nonché per altre attività sportive di squadre della propria società e/o di altri soggetti sportivi il cui utilizzo del campo principale costituisca elemento di valorizzazione e promozione delle finalità d'uso dello stadio.
- 3.2 La concessionaria destina gli altri campi di calcio dello Stadio per utilizzi sportivi propri o di altre squadre cittadine e, in caso di ulteriori spazi a



disposizione, può destinarli agli utilizzi anche di altre squadre, per lo svolgimento di discipline compatibili con le caratteristiche dello Stadio e la finalità preminente del gioco del calcio, e solo se organizzate da soggetti affiliati agli Organismi Sportivi Nazionali o da soggetti che non agiscano né in posizione commerciale né con finalità di lucro.

- 3.3 In relazione agli utilizzi sportivi di altri soggetti sportivi, sia del campo di calcio principale, sia delle altre superfici di gioco, che dovranno essere sempre comunicati al Comune prima del loro svolgimento – sempre attraverso la presentazione della pianificazione degli spazi entro il 31 ottobre di ogni anno – la concessionaria applicherà e riscuoterà una tariffa massima per ogni evento sportivo pari ai seguenti importi massimi, prospettati dalla stessa concessionaria con propria comunicazione al p.g. 78.200 del 29 settembre 2011, specificando che le tariffe sono state desunte dalla media dei valori di mercato del settore e, per quanto attiene il campo centrale dello Stadio, sentita la Lega Nazionale Dilettanti:
- a) per gli utilizzi dello Stadio, ossia del campo di calcio principale in erba naturale, tribune, spogliatoi e altri servizi accessori, la tariffa di euro 1.500,00 a partita o evento sportivo assimilabile;
 - b) per gli utilizzi del campo di calcio in erba sintetica con tribuna, spogliatoi e servizi accessori, o di ciascuno dei due campi di calcio in terra, spogliatoi e servizi accessori, la tariffa di euro 220,00 a partita o evento sportivo assimilabile;
- 3.3 bis In relazione agli spazi sportivi non utilizzati, riscontrati tramite il documento di pianificazione di cui ai precedenti art. 3.1 e 3.2, il Comune, sentita la concessionaria, assegnerà gli spazi eventualmente disponibili a società sportive della Città che ne abbiano necessità per esigenze di continuità dei relativi servizi e/o attività. In tal caso, le società sportive assegnatarie corrisponderanno alla concessionaria una tariffa pari al 100% dei relativi costi sopportati dalla concessionaria, ossia pari a quanto altresì prospettato dalla medesima concessionaria nella stessa comunicazione al p.g. 78.200 del 29 settembre 2011, specificando che i valori indicati considerano l'esperienza maturata nella gestione sportiva dell'anno 2010 / 2011 e dei relativi costi sostenuti nell'ospitare le partite casalinghe della società sportiva qui citata in premesse:
- a) per gli utilizzi dello Stadio, ossia del campo di calcio principale in erba naturale, tribune, spogliatoi e altri servizi accessori, la tariffa di euro 700,00 a partita o evento sportivo assimilabile;
 - b) per gli utilizzi del campo di calcio in erba sintetica con tribuna, spogliatoi e servizi accessori, o di ciascuno dei due campi di calcio in terra, spogliatoi e servizi accessori, la tariffa di euro 100,00 a partita o evento sportivo assimilabile;
- 3.3 ter E' prevista la facoltà della concessionaria di programmare usi ricreativi e sociali dello Stadio purché tali usi abbiano una finalità di interesse pubblico e siano compatibili sotto il profilo funzionale con la destinazione d'uso e purché gli stessi non possano in nessun modo alterare la regolarità e/o la continuità delle attività sportive. Qualora intenda avvalersi di tale facoltà, la concessionaria dovrà sottoporsi alla preliminare approvazione del Comune e a tal fine la stessa concessionaria potrà presentare le proprie eventuali proposte con una relazione programmatica e/o un calendario della durata di un anno.
- 3.4 La concessionaria si impegna a riservare al Comune, a richiesta del medesimo, l'uso delle strutture sportive concesse, per utilizzi comunque

compatibili con la conservazione del manto erboso, per non più di sei giornate ogni anno, in aggiunta alle giornate già riservate al Consorzio Parco Nord Milano. A tale fine, il Comune concorderà con la concessionaria il relativo calendario, con un preavviso di almeno trenta giorni.

- 3.5 In ogni caso, per tutti gli utilizzi, sia propri, sia di terzi, la concessionaria deve assicurare la presenza di proprio personale e/o di propri collaboratori a garanzia della sicurezza e del corretto utilizzo e dell'efficiente funzionamento dello Stadio.
- 3.6 La concessionaria riserva al Comune, per ragioni di rappresentanza, ingressi gratuiti corrispondenti ad una intera fila della tribuna principale pari a n. 25 posti, per ogni giornata in cui sia previsto l'ingresso a pagamento;
- 3.7 Nel perseguimento delle finalità sociali della presente convenzione, la concessionaria deve anche assicurare che in ogni stagione sportiva di esercizio dello Stadio sia garantito l'inserimento nelle attività di formazione ed educazione al gioco del calcio, per i giovani fino agli 11 anni di età, di almeno 15 utenti indicati dai competenti Servizi alla persona del Comune.

ART. 4 – COSTI E RICAVI

- 4.1 Tutti i costi e tutti i ricavi della gestione oggetto della presente concessione sono della concessionaria. Il Comune, ad eccezione di quanto qui previsto al seguente articolo 5, rinuncia ad ogni forma di partecipazione ai ricavi della concessionaria in considerazione dell'esclusione dello stesso Comune da ogni forma di partecipazione ai costi e alle spese della concessionaria.

ART. 5 – CANONE

- 5.1 La concessionaria si impegna a corrispondere al Comune a semplice richiesta dell'ufficio interessato, il canone ricognitorio di € 3.000,00 .=(tremila/00) annui; di questi, il Comune devolverà quota al Consorzio Parco Nord Milano in virtù dell'atto notarile in premessa citato.

ART. 6 – MIGLIORIE

- 6.1 Allo scopo di preservare nel tempo l'efficienza dello Stadio, nonché di salvaguardare il necessario raggiungimento dell'equilibrio economico gestionale, la concessionaria potrà effettuare interventi costituenti migliorie. A tal fine, con prima scadenza il 31 luglio 2012 e poi di anno in anno alla stessa data, la concessionaria, unitamente alla relazione di cui al seguente art. 8, presenterà una relazione contenente un piano di migliorie con la descrizione degli interventi, il costo presunto degli stessi e il programma temporale o crono programma.
- 6.2 Le proposte di miglioria saranno esaminate da un organismo tecnico costituito da:
- Direttore del Settore Cultura, politiche giovanili e sport (o delegato)
 - Direttore del Demanio, patrimonio comunale e impianti (o delegato)
 - Direttore del Settore Qualità urbana (o delegato)
- che si esprimerà sulle stesse con un parere a fronte del quale si esprimerà la Giunta comunale per le necessarie approvazioni di competenza.
- 6.3 In caso di approvazione della Giunta comunale, la concessionaria potrà eseguire gli interventi di miglioria alle seguenti condizioni:
- acquisizione preliminare delle autorizzazioni edilizie;
 - individuazione dell'esecutore nel rispetto del codice dei contratti della p.a. e dei regolamenti applicativi.
- 6.4 Gli interventi di migliorie diverranno di proprietà comunale e nessun rimborso economico sarà dovuto dall'Amministrazione comunali, ivi considerati i costi di progettazione e/o collaudo.



ART. 7 – SERVIZI ACCESSORI

- 7.1 La concessionaria ha facoltà di attivare e gestire all'interno dello Stadio un servizio bar per atleti, utenti e spettatori, nel rispetto delle norme relative e previo l'ottenimento delle prescritte autorizzazioni ai sensi delle vigenti disposizioni. Le autorizzazioni saranno esposte nei locali dove si svolge il servizio.
- 7.2 Il servizio bar potrà essere affidato a persona di fiducia della concessionaria, in possesso dei requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione, ferma restando ogni esclusiva responsabilità in capo alla concessionaria stessa;
- 7.3 Il servizio bar avrà tra le proprie linee merceologiche anche prodotti del circuito del commercio equo-solidale.

ART. 8 – MONITORAGGIO

- 8.1 La concessionaria si impegna a presentare entro il 31 luglio di ogni anno la relazione consuntiva gestionale, sportiva, sociale, finanziaria sull'attività svolta nell'anno sportivo appena concluso, con un'indicazione analitica dei costi sostenuti, dei ricavi realizzati, nonché della rilevazione quantitativa e qualitativa degli utilizzi dello Stadio effettuata secondo la scheda di rilevazione degli accessi elaborata e fornita dal Comune. Nella stessa relazione, una sezione dovrà essere dedicata agli interventi di conservazione delle condizioni di efficienza del bene, nonché alla realizzazione del programma di migliorie di cui al precedente art. 6.

ART. 9 – SICUREZZA

- 9.1 La concessionaria è tenuta, oltre al rispetto degli obblighi di legge di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., ad adottare opportuni accorgimenti tecnici, organizzativi e operativi rivolti a garantire la sicurezza dei propri collaboratori e addetti, dei propri associati e degli utenti a qualsiasi titolo.

ART. 10 – GARANZIE

- 10.1 La concessionaria solleva e manleva il Comune da ogni responsabilità civile nei confronti di terzi, dei soci e dei dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo della concessionaria stessa, comunque derivante dall'uso e/o dalla gestione; per tale scopo la concessionaria contrae idonee posizioni assicurative, per i seguenti valori assicurati:
 - € 3.000.000,00 (tremilioni/00) a sinistro per persona, per danni a collaboratori a qualsiasi titoli della concessionaria nonché a terzi;
 - € 500.000,00 (cinquecentomila/00) a sinistro contro incendio e contro danni alle strutture oggetto della presente concessione nonché a beni di terzi.
- 10.2 La concessionaria costituisce una cauzione dell'importo di € 50.000,00 (cinquantamila/00) a garanzia del corretto esercizio della presente concessione e dell'adempimento degli obblighi contrattuali inerenti, mediante versamento in numerario, oppure mediante la stipulazione di polizza assicurativa rilasciata da Impresa autorizzata all'esercizio nel ramo cauzioni, oppure mediante fidejussione bancaria. Come già stabilito al precedente 2.12, la concessionaria si obbliga a reintegrare entro 60 giorni il deposito cauzionale in relazione alle somme eventualmente escusse dal Comune.

10.3 Le garanzie di cui al presente articolo sono presentate al Comune dalla concessionaria prima della sottoscrizione della presente concessione mediante trasmissione al Comune di copia dei relativi contratti con allegate quietanze di pagamento.

ART. 11 – DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE

11.1 La presente concessione è personale e non è cedibile a terzi. E' vietata la cessione totale o parziale del presente contratto. Non costituiscono violazione degli obblighi di cui al presente articolo le scelte organizzative della concessionaria di ricorso a terzi per lo svolgimento, in tutto o in parte, delle attività strumentali all'esercizio dell'oggetto della concessione quali, ad esempio, pulizie, manutenzioni, vigilanza, guardiania, gestione del verde, conduzione di impianti tecnologici.

ART. 12 – REVOCA, PENALITA' E DECADENZA

12.1 Il Comune, ferma restando la facoltà di revocare la concessione per superiori ragioni di interesse pubblico, potrà pronunciare la decadenza dalla presente concessione nei seguenti casi:

- a) in caso di cessazione o abbandono da parte della concessionaria, ovvero di ingiustificata sospensione, protrattasi oltre tre mesi, dall'attività sportiva;
 - b) in caso di messa in liquidazione, dichiarazione di fallimento o altra procedura concorsuale a carico della concessionaria;
 - c) in caso di gravi e reiterate violazioni agli impegni assunti con la presente convenzione, oltre a quanto già stabilito al precedente art. 2.12;
 - d) in caso di violazione degli obblighi di cui qui al precedente art. 10.
- La decadenza sarà senz'altro pronunciata in caso di difetto dei requisiti di cui al precedente art. 1, punti 6 e 7.

12.2 La decadenza è decisa, previa diffida, su proposta dei competenti uffici, con deliberazione di Giunta Comunale e con efficacia dalla data di notifica alla concessionaria.

ART. 13 – SPESE

13.1 Tutte le spese del presente atto e quelle ad esso attinenti e conseguenti sono a carico della concessionaria.

Sesto S. Giovanni, 06.10.2011

Il Comune

La Concessionaria